

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE
E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale*
in
Scienze Politiche



EVOLUZIONE DEL RUOLO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE SUE FUNZIONI
NELLE CRISI DI GOVERNO PARLAMENTARE

Relatore: Prof. PAOLO ROBERTO GRAZIANO

Laureando: ELIA GHIONE
matricola N. 2006559

A.A. 2022/2023

INDICE DEI CONTENUTI

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO I: IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA	2
1.1 Funzioni del Presidente della Repubblica.....	2
1.2 Il Presidente nella formazione del Governo e nello scioglimento delle Camere.....	5
1.3 Elementi di confronto: Stati Uniti d’America, Francia e Germania	8
<i>Stati Uniti d’America</i>	8
<i>Francia</i>	9
<i>Germania</i>	11
CAPITOLO II: IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA NELLA CRISI DEI PARTITI	14
2.1 Evoluzione storica del ruolo del Presidente della Repubblica nella formazione del Governo.....	13
2.2 La nascita della Seconda Repubblica	17
2.3 Il tentativo di uscire dalla crisi attraverso nuovi profili nella scena politica	21
CAPITOLO III: IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA NELLE CRISI DI GOVERNO PARLAMENTARE CON ALCUNI ESEMPI NELLE LEGISLATURE PIÙ RECENTI	28
3.1 Definizione, cause e tipologie di crisi di Governo	25
3.2 I poteri del Presidente della Repubblica nelle crisi	27
3.3 Alcuni esempi di crisi di Governo.....	30
CONCLUSIONE	42
BIBLIOGRAFIA	45
SITOGRAFIA	49

INTRODUZIONE

La presente tesi intende analizzare il ruolo in costante evoluzione del Presidente della Repubblica Italiana all'interno del sistema parlamentare nazionale, con una particolare attenzione sulla sua influenza nella formazione dei governi e nelle situazioni di crisi politiche. Il lavoro è strutturato in tre capitoli che esaminano diverse dimensioni di questo ruolo.

Nel primo capitolo viene delineato il quadro teorico e costituzionale del sistema parlamentare italiano, evidenziando la posizione chiave del Presidente della Repubblica come figura di garanzia e di stabilità all'interno di una forma di governo parlamentare. Le funzioni specifiche del Presidente sono analizzate in dettaglio, con un'attenzione particolare sulla sua influenza nella formazione dei governi e nello scioglimento delle Camere. Viene poi fatta una comparazione a livello istituzionale e organizzativo tra diversi paesi come Stati Uniti, Francia e Germania, cercando di trovare differenze ma anche alcune similitudini.

Il secondo capitolo tratta l'evoluzione del ruolo del Presidente della Repubblica in relazione alla crisi dei partiti durante e dopo Tangentopoli, sottolineando il ruolo chiave che il Capo dello Stato ha ricoperto in quel periodo delicato per la stabilità costituzionale e politica dell'Italia.

Infine, nel terzo e ultimo capitolo si evidenzia come ciò di cui si tratta nel presente elaborato venga concretamente a realizzarsi: si descriveranno alcune recenti crisi di Governo verificatesi nel nostro ordinamento, con i conseguenti ruoli chiave assunti dai vari Presidenti della Repubblica per far fronte alle stesse, al fine di ristabilire la regolarità istituzionale. In particolare, vengono esaminati i governi tecnici sotto i presidenti Dini e Monti e si approfondisce il governo tecnico guidato da Mario Draghi con un focus sulla figura del Presidente Mattarella.

CAPITOLO I: IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

1.1 Funzioni del Presidente della Repubblica

La forma di governo in Italia è di tipo parlamentare, un bicameralismo perfetto. La più importante è sicuramente il Senato, formata per l'appunto dai senatori, mentre l'altra è la Camera dei deputati.

Nella parte dei lavori dell'Assemblea Costituente dedicata, più specificamente, alla figura del Presidente della Repubblica, i gruppi che mostrarono in maniera più evidente di avere una concezione chiara del ruolo che il Capo dello Stato avrebbe dovuto svolgere furono quello democristiano e quello comunista. I comunisti immaginavano un Capo di Stato subordinato alla volontà della maggioranza in Parlamento, con poteri limitati e principalmente di natura formale. La Democrazia Cristiana, al contrario, proponeva un organo costituzionale con poteri equilibrati e adeguatamente ampi che gli permettessero di fungere da custode della Costituzione e moderatore nei confronti dei conflitti istituzionali¹.

Il Presidente della Repubblica, nell'ambito di questo tipo di forma parlamentare, non è eletto direttamente dal popolo, bensì attraverso un'elezione indiretta a opera del Parlamento. Come riportato dall'articolo 83 della Costituzione, il Presidente è eletto in seduta comune; all'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione, a loro volta eletti dal Consiglio regionale. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'assemblea, mentre dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Con questo tipo di elezione non è necessario che ci sia lo stesso tipo di maggioranza di Governo.

Proseguendo con la disamina degli articoli presenti nella Costituzione concernenti la figura del Presidente, all'articolo 85 si riporta che la durata del mandato è di sette anni; questa durata sottolinea la volontà dei padri costituenti di voler porre una figura importante come quella del Presidente al di fuori di ogni dinamica di

¹ Fulvio Pastore (2016), "Art. 89 Cost. - La controfirma ministeriale nel quadro delineato dalla proposta di revisione costituzionale Renzi-Boschi", in *dirittifondamentali.it*, n. 2/2016, p. 2, https://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2019/04/2_2016-pastore-art-89-cost-la-controfirma-ministeriale-nel-quadro-delineato-dalla-proposta-di-revisione-costituzionale-renzi-boschi.pdf.

maggioranze parlamentari e da ogni tipo di indirizzo politico. Proprio questo concetto di irresponsabilità politica è esternato dall'articolo 90 della Costituzione: il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

All'articolo 87 vengono elencati i poteri e le funzioni del Presidente della Repubblica e sin dal primo comma si percepisce l'importanza e la grandezza della sua figura, la quale deve essere rappresentante dell'unità nazionale.

La dimensione *super partes* del Presidente è sancita e confermata dall'articolo 89 della Costituzione con lo strumento della controfirma, un istituto che garantisce a chi firma l'atto in questione – indipendentemente che si tratti di un decreto legge o di una legge stessa – di assumersi la responsabilità di un'eventuale promulgazione; in questo caso il soggetto politicamente responsabile, ovvero colui che è il vero autore dell'atto, è il controfirmatario, sia questo uno dei Ministri o il Presidente del Consiglio. In questo tipo di potere si può scorgere la volontà di investire con una piena responsabilità colui il quale propone un atto che poi verrà promulgato, conferendo quindi al Capo dello Stato una funzione di controllo e di garanzia sugli atti da emanare.

Tale ruolo di controllo e garanzia viene svolto anche attraverso il potere di veto sospensivo. Ciò significa che il Presidente può temporaneamente bloccare l'approvazione di una legge rinviandola alle Camere per una nuova deliberazione. L'articolo 74 della Costituzione è il punto di riferimento specifico che attribuisce questo potere al Presidente; il suo ruolo di veto sospensivo serve a garantire un ulteriore esame e una possibile revisione di una legge prima che venga approvata definitivamente, offrendogli la possibilità di esercitare un controllo in caso di preoccupazioni o dubbi sulla legge proposta. Questo articolo ha suscitato, alcuni dubbi sulla formulazione dell'articolo stesso: la preoccupazione principale del Capo dello Stato, come indicato dalla Costituzione, non dovrebbe essere quella di far esaminare e approvare dalle Camere un provvedimento precedentemente respinto, ma piuttosto di evitare l'introduzione nel sistema giuridico di norme considerate illegittime o inopportune a livello costituzionale o di merito. Il Presidente della Repubblica, cioè, non chiede al Parlamento di ratificare il testo, ma si limita a porre dei rilievi e a rappresentare certe esigenze affinché le Camere, se vogliono, provvedano; ma la sua funzione di controllo può considerarsi adempiuta con successo anche qualora le

Camere decidano, valutando i motivi esposti, di rinunciare alla legge e qualora non diano luogo ad alcuna ulteriore deliberazione sul provvedimento rinviato.

Il potere di grazia rientra sempre nell'articolo 87 della Costituzione ed è uno strumento che ha subito molti cambiamenti nel corso degli anni, soprattutto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2006. Il contenuto di quest'ultima ha risolto sostanzialmente il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nei confronti del Ministro della giustizia Roberto Castelli in relazione alla titolarità del potere di grazia. Nella sentenza si legge che l'esercizio del potere di grazia risponde a finalità essenzialmente umanitarie e serve "a temperare il rigorismo dell'applicazione pura e semplice della legge penale favorendo l'emenda del reo e il suo reinserimento nel tessuto sociale"². Questa sentenza fu uno spartiacque per quanto riguarda la disciplina della grazia poiché una volta compiuta l'istruttoria, il Guardasigilli trasmette al Presidente della Repubblica esclusivamente gli atti che, dal suo punto di vista, integrano i presupposti per la concessione dell'atto di clemenza. Ne consegue, in maniera del tutto logica, che il Presidente non veniva affatto a conoscenza di molteplici richieste di grazia, poiché il potere si concentrava nelle mani del Ministro della giustizia. Quanto sin qui affermato fu messo in discussione già dall'allora Presidente della Repubblica Ciampi³, il quale espresse la volontà di essere informato della conclusione di tutte le istruttorie relative a istanze di grazia ai fini delle sue decisioni. Di conseguenza, vecchie consuetudini non vennero più considerate all'interno della giurisprudenza, con una sentenza che, nel tentativo di mettere ordine nei meccanismi e nel funzionamento del potere di grazia, ha fissato alcuni principi importanti. Nonostante ciò, alcune questioni rimangono irrisolte in quanto la Corte Costituzionale non è stata più chiamata a intervenire su questo tema; tutto ciò ha permesso a nuove pratiche costituzionali di emergere, spesso andando oltre quanto affermato nella sentenza, consolidandosi nonostante l'intento iniziale di porvi rimedio⁴.

² <https://www.quirinale.it/page/notagrazia> [Ultima consultazione 29 settembre 2023]

³ Tiziana Salvino (2022), "Sul potere di grazia del Presidente della Repubblica: tra dettato normativo-giurisprudenziale e prassi costituzionale. Luci ed ombre di un percorso (ancora) in divenire", in *dirittifondamentali.it* n. 2/2022, p. 250, <https://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2022/07/T.-Salvino-Sul-potere-di-grazia-del-Presidente-della-Repubblica.pdf>.

⁴ Salvino (2022), op. cit., pp. 250-251.

Tuttavia, le due funzioni che più interessano questa tesi e che verranno analizzate in seguito sono due aspetti cruciali del sistema politico italiano: la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto dall'articolo 92 della Costituzione, e lo scioglimento anticipato delle Camere, come stabilito dall'articolo 88 della Costituzione.

1.2 Il Presidente nella formazione del Governo e nello scioglimento delle Camere

In merito all'argomento principale della tesi, occorre soffermarsi sull'articolo 92 della Costituzione, inerente al ruolo svolto dal Presidente della Repubblica nella prassi e nelle consuetudini durante la formazione del Governo.

La Costituzione non dedica grande spazio al Governo, soffermandosi sulla questione solamente dall'articolo 92 all'articolo 96; questa scelta fu dettata da diversi fattori, ma la motivazione principale si può ritrovare nella decisione dell'Assemblea Costituente di dedicare un ruolo di rilievo al Parlamento, il quale aveva perso potere e centralità ai danni dei partiti e del Capo di Governo in seguito al Ventennio fascista .

La Costituzione non fornisce dettagli sulle fasi preliminari necessarie per identificare la persona idonea a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Di conseguenza, ci si affida alla prassi che nel tempo ha consolidato una procedura di avvio per la formazione del Governo. Questa procedura comprende le consultazioni del Presidente della Repubblica con figure in grado di fornire indicazioni sulla personalità politica più adatta a ricevere l'incarico. Successivamente, a consultazioni terminate, il Presidente identifica il soggetto destinato a ricevere l'incarico.

Questa prima fase, assente nella Costituzione, è stata plasmata dalla prassi e dalla dinamica di potere tra gli organi costituzionali. In particolare, riguardo al ruolo del Presidente della Repubblica nel processo di formazione del Governo, è cruciale sottolineare la fase delle consultazioni. Queste consultazioni sono avviate dal Capo dello Stato dopo l'insediamento delle Camere o in caso di crisi del Governo, per esempio dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio. In questo caso, il Presidente della Repubblica svolge un ruolo centrale e di grande spessore, che successivamente gli consentirà di procedere alla nomina effettiva.

Questo ruolo, come accennato, non è riconosciuto direttamente dalla Costituzione, ma deriva dalla prassi costituzionale che ha enfatizzato le funzioni dei gruppi parlamentari, cioè delle forze politiche che formeranno poi la maggioranza parlamentare. Tra i soggetti consultati dal Presidente della Repubblica, quelli cruciali sono i presidenti dei gruppi parlamentari, i segretari dei partiti o, in generale, i leader dei movimenti politici rappresentati in Parlamento. Questi incontri consentono al Presidente della Repubblica di comprendere gli orientamenti dei diversi schieramenti politici e valutare la reale fattibilità di formare un nuovo Governo attorno a un nuovo Presidente del Consiglio. A questi interlocutori si affiancano, sebbene con un ruolo di minore rilevanza, il Presidente della Camera e quello del Senato, così come gli ex Presidenti della Repubblica. Non vi è alcun impedimento affinché il Presidente della Repubblica possa consultare anche altri soggetti, qualora lo ritenga necessario al fine di ottenere una visione completa del panorama politico. Sotto l'aspetto delle consultazioni, è evidente il ruolo di rilievo che la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica nel processo di formazione del governo. Allo stesso tempo, emerge chiaramente che questa prassi ha sviluppato nel tempo dei meccanismi che suggeriscono come la scelta del Presidente non sia del tutto libera, ma piuttosto condizionata dalle dinamiche partitiche⁵.

La fase successiva alle consultazioni ha ad oggetto il così detto incarico; cioè al termine delle stesse il Presidente della Repubblica normalmente assegna l'incarico. Questa fase non sempre avviene in maniera automatica, in quanto, a volte, il Capo di Stato, dopo aver effettuato le consultazioni, non ritiene ancora idonea la situazione e quindi, piuttosto che assegnare l'incarico a un soggetto specifico, conferisce il mandato esplorativo a un'altra persona, molto spesso una figura di rilievo istituzionale (ad esempio il Presidente di una delle due Camere) affinché questa svolga ulteriori colloqui alla ricerca della giusta quadra per procedere⁶.

Nel caso opposto, si procede con il pre-incarico, ovvero il Presidente della Repubblica affida a colui il quale molto probabilmente riceverà l'incarico di fare un

⁵ Francesco Lucarelli (2021), *Il Presidente della Repubblica nelle crisi di governo parlamentare*, Tesi di Laurea, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Roma, pp. 17-18, https://tesi.luiss.it/30298/1/088542_LUCARELLI_FRANCESCO.pdf.

⁶ Cfr. Giovanni Cavaggion (2021), "La formazione del Governo Draghi: ritorno alla 'normalità costituzionale' o conferma delle nuove prassi?", in *federalismi.it*, n. 13/2021, pp. 17, <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=45381>.

altro giro di consultazioni. In un altro caso vi è anche la possibilità di vedere affidare un reincarico al Presidente del Consiglio uscente qualora il Presidente della Repubblica gli assegni il compito di tentare un rimpasto di governo⁷.

Non è detto che questi colloqui abbiano tutti subito esito positivo. Nel caso di esito positivo, però, e qualora si ritenga di aver trovato una giusta situazione per formare un Governo, si procederà all'affidamento dell'incarico con una fiducia parlamentare.

L'incarico, di norma, è dato a un soggetto parlamentare; tuttavia, negli anni della storia Repubblicana vi sono stati alcuni esempi di figure al di fuori di questo ambito; l'ultima figura di spicco che guidò un cosiddetto governo 'tecnico' fu Mario Draghi.

Quando si esamina il processo di formazione del Governo, è essenziale considerare il potere presidenziale di scioglimento anticipato delle Camere, come stabilito dall'articolo 88 della Costituzione. Dopo aver esaminato il procedimento di formazione del governo, va ricordato che esiste un'altra situazione nella quale è possibile che il Presidente, dopo i vari colloqui e consultazioni, prenda atto dell'impossibilità di formare un Governo; in situazioni del genere, gli incaricati, dopo diversi tentativi infruttuosi, si recano al Quirinale e restituiscono al Presidente il loro incarico. Questo evento segna l'inizio di una crisi non solo politica, ma anche istituzionale, caratterizzata dall'assenza di un Governo, con l'esecutivo precedente che continua a operare. A questo punto, il Presidente della Repubblica, conscio dell'inesistenza di ulteriori soluzioni per risolvere la crisi, può ricorrere allo scioglimento anticipato delle Camere chiamando in causa i cittadini indicando nuove elezioni.

Questo potere, molto forte e incisivo, va inquadrato nell'ambito della forma di governo parlamentare come una competenza esclusiva del Presidente della Repubblica, il quale però deve escludere la probabilità che venga utilizzato per scopi politici al fine di sostenere una specifica maggioranza e, soprattutto, per promuovere un proprio progetto politico. In tal caso, andrebbe contro il principio di neutralità dall'indirizzo politico e irresponsabilità politica spiegato all'inizio dell'elaborato.

⁷ <https://www.altalex.com/documents/news/2022/10/12/formazione-nuovo-governo#p3> [Ultima consultazione 1 ottobre 2023]

Nell'intenzione dei Padri Costituenti appare evidente come la funzione essenziale del Presidente della Repubblica dovesse essere quella di equilibrio e moderazione, connotata da imparzialità e indipendenza. Egli è preposto alla tutela degli interessi dello Stato, al di fuori di ogni valutazione personale o di parte, adempiendo al proprio ufficio in qualità di garante della Costituzione e dell'unità dello Stato.

All'interno del quadro delle responsabilità attribuite a un organo di controllo, quindi, la Costituzione del 1948 introduce una 'anomalia' secondo la quale il Capo dello Stato non solo ha funzioni simboliche di rappresentanza, persuasione e consulenza, ma anche poteri rilevanti, a volte decisivi, tra i quali rientra lo scioglimento delle Assemblee parlamentari. Se pensiamo alle crisi di Governo degli ultimi anni, come per esempio quella del 2020 (Governo Conte II) fino alla più recente del 2021 (Governo Draghi), si può notare come in tutte queste situazioni di crisi di governo il Presidente della Repubblica non abbia esitato a dare l'incarico al Presidente del Consiglio di valutare in Parlamento la presenza o l'assenza di una maggioranza parlamentare, indipendentemente dall'esito delle elezioni legislative⁸.

Occorre ricordare inoltre che il potere di scioglimento si presenta come un potere chiaramente presidenziale, non solo formalmente ma anche sostanzialmente, alla luce di quanto stabilito dalla Costituzione. Quest'ultima vieta l'esercizio dello scioglimento nel semestre finale del mandato presidenziale e prevede una consultazione preliminare con i Presidenti delle Camere. Questa disposizione evidenzia l'intenzione dell'Assemblea Costituente di conferire un ruolo essenziale al Presidente della Repubblica, escludendo altri organi da questa prerogativa.

In definitiva, il potere di scioglimento delle Camere è concepito come una funzione di garanzia, piuttosto che come uno strumento di indirizzo politico governativo. Funzione di garanzia che ancora una volta sottolinea il ruolo di spessore svolto nella storia repubblicana da parte dei vari Presidenti della Repubblica che si sono susseguiti negli anni.

⁸ Cfr. Erik Furno (2021), *Il Presidente della Repubblica al tempo delle crisi*, Napoli: Editoriale Scientifica.

1.3 Elementi di confronto: Stati Uniti d'America, Francia e Germania

Stati Uniti d'America

La forma di governo presidenziale è contraddistinta dalla presenza di tre organi costituzionali: l'esecutivo, il parlamento e la corte costituzionale. La struttura di governo degli Stati Uniti può essere descritta come federale e presidenziale. Gli Stati Uniti rappresentano uno Stato federale che emerse storicamente dalla fusione di diversi Stati preesistenti in un unico ente giuridico, attraverso un processo federativo che portò all'approvazione della Costituzione il 17 settembre 1787.

La forma presidenziale del governo implica che al vertice dello Stato vi sia un Presidente, il quale assume il duplice ruolo di Capo dello Stato e di esecutore del potere esecutivo. Il Presidente è elettivo, non può essere rimosso dal Congresso, salvo il caso di impeachment, e rimane in carica quattro anni⁹. La carica del Presidente statunitense è monocratica e ha importanti poteri di nomina per i quali necessita del via libera del Senato; è inoltre capo delle forze armate, può concedere la grazia e può concludere trattati internazionali. Il Presidente è il principale rappresentante esterno della nazione e, in quanto capo dell'esecutivo, guida il Paese. Sebbene abbia bisogno dell'appoggio del Congresso per molte decisioni importanti, la sua permanenza in carica non dipende da tale sostegno. Il Presidente è un organo di indirizzo politico e gioca un ruolo attivo nella scena politica del Paese. In questo vi è una differenza rispetto al Presidente della Repubblica in Italia, poiché esso, come spiegato precedentemente, non svolge ruolo attivo nella scena politica del Paese e non indirizza in alcun caso il panorama politico.

Un esempio di funzione attiva nell'ambiente politico che svolge il Presidente degli Stati Uniti è quello nella nomina diretta dei componenti del Gabinetto che, successivamente, vengono presentati al Senato; a sua volta, quest'ultimo può confermare o respingere l'indicazione attraverso una votazione a maggioranza semplice. Dopo l'approvazione, i membri del Governo giurano e iniziano ufficialmente le loro mansioni. Essi sono direttamente sotto l'autorità del Presidente, il quale ha il potere di rimuoverli e sostituirli a sua completa discrezione. In Italia,

⁹ Giancarlo Caporali (2017), "Forma di governo presidenziale nordamericana", in *Diritto on line*, https://www.treccani.it/enciclopedia/forma-di-governo-presidenziale-nordamericana_%28Diritto-on-line%29/.

invece, i Ministri del Governo in carica sono proposti dal Presidente del Consiglio e il Capo di Stato ha solamente la facoltà di accettarli o meno¹⁰.

Francia

Nell'ambito della disamina delle repubbliche parlamentari, prenderemo in considerazione una nazione come la Francia, che basa il suo assetto istituzionale su un carattere formalmente semipresidenziale.

Il sistema semipresidenziale non è caratterizzato solo dall'elezione diretta del Presidente, ma anche dal riconoscimento al Capo dello Stato di attribuzioni politicamente significative, creando così un sistema in cui la sua figura coesiste con un Governo che ha un legame fiduciario con il Parlamento. Di conseguenza, il Capo dello Stato guida la nazione, mentre il Primo Ministro e il Governo si occupano dell'indirizzo politico¹¹. Nell'ambito del sistema politico francese, il Presidente è visto come il supremo garante dell'interesse generale della nazione e l'unico interprete legittimo di esso. Ciò significa che il Presidente non rappresenta un indirizzo politico temporaneamente maggioritario come nel sistema presidenziale americano: il Presidente francese è incaricato di assicurare la continuità statale e di agire nell'interesse generale della nazione, indipendentemente dalle preferenze personali o dalle correnti politiche del momento. Questa concezione del Presidente come garante dell'interesse generale sottolinea il suo ruolo come figura di stabilità e continuità nella politica francese. Durante la coabitazione, il Presidente e la maggioranza parlamentare sono di orientamenti politici opposti. In questa situazione, si verifica una convivenza di due maggioranze contrapposte: quella presidenziale e quella parlamentare. Il Presidente conserva le sue attribuzioni in materia di politica estera e militare, mentre il governo, responsabile di un indirizzo politico differente, mantiene le sue funzioni. Entrambi hanno legittimazione popolare, ottenuta però in tempi diversi. Questa situazione di coabitazione può creare tensioni e sfide nel processo decisionale, poiché le divergenze politiche tra il Presidente e il Governo possono ostacolare l'adozione di politiche e riforme significative. Tuttavia, è anche un esempio di come il sistema

¹⁰ <https://leg13.camera.it/parlam/bicam/rifcost/dossier/dspro066.html> [Ultima consultazione 2 ottobre 2023].

¹¹ <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/come-funziona-il-presidenzialismo-francese-17098> [Ultima consultazione 2 ottobre 2023].

politico francese sia strutturato per gestire situazioni in cui ci sono contrasti tra il capo dello Stato e la maggioranza parlamentare¹². In ogni caso, egli fa parte dell'esecutivo, viene legittimamente eletto dal popolo ed è politicamente responsabile¹³.

Si può intuire che emergono diverse divergenze in ruoli, funzioni e collocamento nello scacchiere istituzionale tra Francia e Italia. La differenza più sostanziale è sicuramente il modo in cui viene eletto il Presidente. Come già spiegato in precedenza, in Italia ciò avviene attraverso un'elezione indiretta, attraverso il Parlamento, mentre nello Stato d'Oltralpe viene eletto direttamente dal popolo a maggioranza assoluta dei voti espressi nella forma del suffragio universale diretto¹⁴.

Germania

Venendo alla Germania, con la Legge Fondamentale (*Deutsches Grundgesetz*) e la Costituzione si manifesta l'intenzione di fondare un ordinamento diverso rispetto alla costituzione di Weimar¹⁵, evitando dichiarazioni che potessero restare inattuato. La preoccupazione evidenziata deriva dalla determinazione di incorporare nella Costituzione percorsi definiti, sia in termini di procedure che di tempistiche, per la costituzione dei governi al fine di prevenire pericolosi vuoti di potere. Vuoti di potere che per Italia e Germania derivano da anni di lunghe dittature e quindi vi è la necessità di ristabilire un equilibrio istituzionale che, soprattutto per la Germania divisa in est e ovest, fatica ad arrivare; in Italia invece, l'Assemblea Costituente è formata da illustri esponenti di grande valore, che avevano partecipato alla resistenza e lottato contro il fascismo¹⁶.

¹² Sofia Ventura (2012), "Francia: Il semipresidenzialismo e le riforme", in *Atlante geopolitico*, https://www.treccani.it/enciclopedia/francia-il-semipresidenzialismo-e-le-riforme_%28Atlante-Geopolitico%29/.

¹³ Paolo Masullo (2019), *Il ruolo del Presidente della Repubblica e la sua evoluzione con particolare riferimento alla formazione del governo*, Tesi di Laurea, Università di Pisa, p. 18, https://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-11192019-105152/unrestricted/Tesi_Paolo_Masullo_Versione_Finale.pdf.

¹⁴ <https://www.dirittoconsenso.it/2022/03/04/poteri-del-presidente-della-repubblica-francese/> [Ultima consultazione 2 ottobre 2023].

¹⁵ Ronaldo Tarchi & Andrea Gatti (2018), "Il potere normativo del governo federale nell'ordinamento costituzionale della Germania", in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2018, pp. 6-9, <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2018/1352-il-potere-normativo-del-governo-federale-nell-ordinamento-costituzionale-della-germania>.

¹⁶ Elisabetta Palici di Suni (2012), "Il costituzionalismo tedesco e quello italiano a confronto: alcuni paradossi", in *160 anni della Legge fondamentale tra memoria e futuro. 60 Jahre Grundgesetz zwischen Herkunft und Zukunft*, a cura di G. Cerrina Feroni, G. Parodi, P. Ridola, F. Palermo, Torino: Giappichelli, p. 82, <https://iris.unito.it/bitstream/2318/125582/2/intervento%20convGG.pdf>.

Il ruolo del Capo dello Stato è stato deliberatamente ridimensionato in modo concorde per essere in linea con la decisione di adottare un sistema di governo parlamentare. Il Presidente detiene la rappresentanza internazionale, ma non ha il potere di definire una politica estera autonoma; egli implementa piuttosto gli indirizzi stabiliti da altri, senza avere il controllo diretto su tali decisioni. Ha poteri di nomina, emana e promulga leggi e il suo controllo si limita a limiti di costituzionalità; ha il compito di nominare un candidato per il ruolo di Cancelliere, ma questa proposta deve essere approvata dal Bundestag. Tuttavia, quest'ultimo ha il pieno diritto di scegliere un altro candidato qualora lo dovesse ritenere appropriato¹⁷.

Nel caso di una mozione di sfiducia, questa deve essere costruttiva: deve includere l'elezione di un nuovo Cancelliere, che sarà poi nominato dal Presidente. Il capo dello Stato ha anche il potere di sciogliere il Parlamento, ma questa decisione è soggetta a condizioni specifiche stabilite dalla Costituzione. Inoltre, gli atti del Presidente devono essere controfirmati per essere validi¹⁸.

L'orientamento politico è esclusivamente responsabilità del Governo e del Cancelliere in carica; non esiste alcun ruolo di riserva per il Capo dello Stato, né la possibilità di un Governo guidato dal Presidente. In realtà, la presenza di poteri di riserva presidenziale è vista come un elemento potenzialmente destabilizzante per il sistema di governo parlamentare, come dimostrato dall'esperienza storica¹⁹.

Molto accomuna a livello istituzionale questi due Paesi, a partire da un passato contrassegnato da regimi dittatoriali che hanno lasciato un'impronta indelebile; tuttavia, con la democratizzazione entrambi sono riusciti, in tempi diversi, a impostare un assetto organizzativo delle istituzioni simile, che ritrovano una centralità del Parlamento e del Bundestag e funzioni dei rispettivi capi di Stato equivalenti.

¹⁷ https://www.senato.it/3182?newsletter_item=1879&newsletter_numero=177#8 [Ultima consultazione 2 ottobre 2023].

¹⁸ Sergio Falcone (2009), "Il federalismo in Germania. Un sistema esecutivo, unitario, cooperativo", in *Storicamente* n. 5/2009, pp. 2-4, https://storicamente.org/federalismo-in-germania_falcone#nt-1.

¹⁹ P. Masullo (2019), op. cit., p. 20.

CAPITOLO II: IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA NELLA CRISI DEI PARTITI

2.1 Evoluzione storica del ruolo del Presidente della Repubblica nella formazione del Governo

Come già ricordato nei paragrafi precedenti, il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione, il rappresentante dell'unità nazionale e il soggetto che ha il compito di facilitare i collegamenti tra tutte le personalità rilevanti nella vita dello Stato. Oltre ai ruoli e alle funzioni sancite dalla Costituzione, il Capo dello Stato esercita anche una sorta di potere che possiamo ricondurre e associare alle consuetudini: il 'potere di esternazione'. Questa capacità, che in passato potrebbe essere stata inclusa nella categoria dei poteri di influenza, si è rafforzata nel corso del tempo come risposta alla debolezza o dell'impopolarità che il governo e il parlamento hanno sperimentato in alcune fasi di crisi. Questi momenti difficili hanno portato a un serio indebolimento del principio di rappresentanza, spingendo questa capacità ad aumentare proprio per compensare tali difficoltà. In situazioni come queste, il ruolo politico del Presidente della Repubblica è diventato più marcato, assumendo una posizione chiave come custode delle istituzioni democratiche. L'espansione del potere di espressione, ossia la capacità di esprimere pubblicamente opinioni, valutazioni, ipotesi, proposte, suggerimenti e speranze che, dal punto di vista puramente legale, potrebbero non avere alcuna conseguenza, può invece avere un peso significativo e un impatto politico notevole. Questo strumento costituisce il fulcro delle prerogative politiche del Presidente della Repubblica, definendole e determinandole. In teoria, non esistono limiti definiti per questa espressione, e dal punto di vista giuridico può essere punita solo se viola la costituzione.

È proprio durante periodi di incertezza e instabilità politica che diventa evidente il ruolo cruciale del Presidente. Il legame stretto tra il suo ruolo e le istituzioni detentrici del potere politico del paese è anche influenzato dalla maniera in cui le leggi elettorali influiscono sulla struttura del governo. Questo include la capacità di tali leggi di configurare maggioranze parlamentari stabili e l'articolazione del sistema dei partiti nel contesto storico specifico. Il ruolo del Presidente della Repubblica è strettamente

legato alla situazione economica e sociale del Paese, così come alle relazioni con gli altri Stati, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea. Questo ruolo si adatta alle mutevoli pressioni provenienti dal contesto sia nazionale sia internazionale; di conseguenza, l'approccio del Presidente varia in base alle condizioni politiche, economiche e legislative del momento, riflettendo la complessità e la dinamicità del suo incarico. Poiché le condizioni precedentemente menzionate sono intrinsecamente incerte, è evidente che la figura del Presidente non può essere facilmente circoscritta in una definizione rigida. Il suo ruolo rappresenta un'indispensabile unione tra i vari poteri del governo parlamentare. Infatti, il potere del capo dello Stato può contrarsi o espandersi a seconda del contesto storico in cui si trova. Questa fluidità sottolinea la natura dinamica e adattabile della sua autorità.

Venendo ora alla formazione del governo, non si può non menzionare il ruolo che hanno i partiti politici in questa fase, un ruolo che durante il corso della storia Repubblicana li ha visti trasformarsi, perdere valore istituzionale e riacquistarlo a fatica dopo tanti anni di crisi e apparentemente senza via d'uscita.

Da un punto di vista formale, i partiti politici non partecipano alla formazione del Governo; essi sono menzionati nell'articolo 49 della Costituzione²⁰, ma vengono considerati associazioni di diritto privato e si tratta di organizzazioni che lavorano per garantire un maggiore risalto e attuazione dei diritti politici dei cittadini. Questi enti intermedi hanno l'obiettivo di educare le coscienze politiche e sociali dei cittadini e di selezionare coloro che formeranno la futura classe dirigente.

I partiti non si limitano a essere soltanto intermediari tra i cittadini e le istituzioni, ma gradualmente assumono un ruolo che si sovrappone e talvolta sostituisce le responsabilità e le funzioni degli organi preposti all'indirizzo politico del governo.²¹

Mediante le rappresentazioni parlamentari dei vari gruppi, i partiti politici hanno un ruolo determinante nel processo di formazione del governo e nella gestione delle situazioni di crisi. La loro importanza a livello sia strutturale sia funzionale riduce

²⁰ Emanuele Rossi (2011), "La democrazia interna nei partiti politici", in *Rivista AIC*, n. 1/2011, pp. 1-4, <https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Rossi.pdf>.

²¹ Alessandro Catelani (2015), "Partiti politici e garanzie costituzionali", in *Nomos*, n. 3/2015, pp. 2-4, https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/01/Concetto-e-funzione-dei-partiti-politici_Nomos3-2015.pdf.

significativamente il ruolo del Presidente della Repubblica, il quale durante la formazione del governo si conforma alle norme costituzionali, cioè alla volontà politica manifestata dai leader dei partiti. Questi ultimi, di fatto, scelgono sia il Presidente del Consiglio che i singoli Ministri.²²

Nel periodo della Prima Repubblica, quindi fino agli inizi degli anni Novanta, il Presidente della Repubblica, come stabilito dalla Costituzione, rappresenta l'elemento cruciale nel processo di formazione del governo. Tuttavia, in questo sistema parlamentare, il suo ruolo subisce un significativo ridimensionamento²³. I partiti politici tendevano ad assumere ruoli molto più estesi rispetto a quanto previsto dalla Costituzione. Le decisioni cruciali venivano prese all'interno dei partiti anziché nel contesto dei dibattiti parlamentari, e i capigruppo all'interno del Parlamento erano soliti seguire le direttive provenienti dalle segreterie di partito. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri venivano selezionati non attraverso consultazioni ufficiali, ma piuttosto durante i dialoghi interpartitici. In pratica, erano i partiti appartenenti alla maggioranza parlamentare a determinare se dovesse esserci una crisi e, soprattutto, come gestirla: decidere, cioè, se formare un nuovo governo oppure indire elezioni anticipate. Questo sistema partitocratico metteva in luce come i poteri conferiti dalla Costituzione al Presidente della Repubblica, riguardanti la formazione del governo, fossero in realtà poteri instabili e flessibili, fortemente influenzati dal contesto politico e comunque separati dalle direzioni politiche esplicite. In pratica, quando esiste una solida struttura partitica, il Presidente della Repubblica ha limitata capacità decisionale. È chiaro che i suoi poteri devono riflettersi nel risultato delle elezioni politiche: la selezione del Presidente del Consiglio dei Ministri deve considerare attentamente le maggioranze parlamentari. Questo principalmente perché il Governo che si va a formare dovrà ottenere la fiducia delle Camere e in questo contesto il sistema cosiddetto partitocratico tendeva, grazie anche alla prassi consolidata, a favorire esclusivamente i partiti politici, relegando il ruolo del

²² F. Lucarelli (2021), op. cit., p. 19.

²³ Annamaria Poggi (2015), "La democrazia nei partiti", in *Rivista AIC*, n. 4/2015, pp. 2-6, https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2015_Poggi.pdf.

Presidente della Repubblica in secondo piano, specialmente riguardo ai poteri che la Costituzione gli conferisce²⁴.

Nei casi di nomina dei Ministri, il Presidente della Repubblica nomina i Ministri su proposta del futuro Presidente del Consiglio, ma mentre la scelta di quest'ultimo rimane una scelta di natura presidenziale, l'individuazione dei Ministri, al contrario, rimane nell'ambito della discrezionalità del Capo del Governo. Prima del caso noto come "caso Savona", durante la formazione del primo governo Conte, dove il Presidente Mattarella si opponeva alla nomina del professor Savona al Ministero dell' Economia²⁵, il Presidente della Repubblica raramente interferiva nella selezione dei ministri; questo rappresentava un notevole ampliamento del potere presidenziale, indicativo di una chiara vulnerabilità politica del Presidente del Consiglio designato e, in pratica, comportava un significativo cambiamento nelle consuetudini costituzionali. Va sottolineato che le ragioni addotte da Mattarella erano di natura europea, suggerendo che la selezione dei ministri non sia più un atto limitato esclusivamente alla sovranità nazionale.

Come detto sopra, in passato il Presidente della Repubblica non interferiva quasi mai nella scelta dei Ministri e se lo faceva era perché mancavano dei requisiti oggettivi: un caso simile si verificò nel 1994 quando il Presidente Scalfaro rifiutò la nomina del suo avvocato, Carlo Previti, come Ministro della Giustizia da parte del Presidente Berlusconi. Questa decisione fu presa a causa delle dichiarazioni critiche che Previti aveva fatto durante la campagna elettorale riguardo al sistema giudiziario. Ancora nel 2014, all'avvio del governo Renzi, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si opponeva alla nomina del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Nicola Gratteri a Ministro della Giustizia per motivi di opportunità. Tuttavia, i due casi menzionati non hanno provocato conflitti tra i Presidenti designati e il Presidente della Repubblica, non trattandosi di opposizioni basate su differenze di orientamento politico.

²⁴ Roberto Bin (2008), *Sui poteri del Presidente della Repubblica nei confronti del Governo e della "sua" maggioranza*, pp. 1-4 https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/presidente_repubblica/0001_bin.pdf.

²⁵ Per una disamina completa del caso, cfr. §2 in Giuliano Vosa (2019), "La pretesa 'responsabilità istituzionale' del Presidente della Repubblica: un'accorata denuncia dei mutamenti profondi che solcano il diritto dell'Europa", in *Rivista AIC*, n. 4/2019, pp. 186-210, https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2019_Vosa.pdf.

Nel caso di Savona, invece, si è verificato qualcosa di completamente diverso. Qui, il Capo dello Stato ha interferito direttamente nei contenuti programmatici di natura politica, assumendo un ruolo politico che la Costituzione non gli assegna. Come già sottolineato, ciò è il risultato di un contesto politico debole che ha portato a un'espansione del potere presidenziale²⁶. Ciononostante, il Presidente Mattarella, formalmente incaricato di garantire la Costituzione e l'unità nazionale come previsto dall'articolo 87 della Costituzione, ha dichiarato pubblicamente che la sua opposizione al noto economista era basata su ragioni di natura costituzionale, piuttosto che politica. Mattarella sosteneva che la nomina di Savona al Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe causato una crisi con l'Unione Europea, una crisi finanziaria, un aumento dello *spread* e, di conseguenza, una diminuzione del risparmio dei cittadini²⁷. Questo, considerando le posizioni antieuropeiste espresse in passato da Savona; la tutela del risparmio che è sancita dall'articolo 47 della Costituzione²⁸.

Come indicato, il ruolo del Capo dello Stato è notevolmente variato nel corso degli anni, adattandosi alle mutevoli dinamiche politiche nel corso del tempo. Durante periodi di crisi del governo, i poteri del Presidente sembrano aumentare, mentre in epoche di stabilità, tali poteri si riducono inevitabilmente. A seconda degli eventi, la figura del Capo dello Stato è stata sempre più valorizzata, superando persino le aspettative originarie stabilite durante la redazione della carta costituzionale.

2.2 La nascita della Seconda Repubblica

La nascita della Seconda Repubblica in Italia è un capitolo fondamentale nella storia politica del paese. Questo periodo è comunemente associato alla fine del dominio politico della Democrazia Cristiana (DC) e del Partito Comunista Italiano (PCI), che avevano guidato il paese nel dopoguerra. La Seconda Repubblica è emersa alla fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, segnando una svolta epocale nella politica italiana. Uno degli eventi chiave che ha segnato l'inizio di questa fase è stata l'indagine di Tangentopoli nel 1992. Questo scandalo di corruzione ha rivelato un

²⁶ F. Lucarelli (2021), op. cit., p. 20.

²⁷ Luigi Ferraro (2018), *La nomina del Ministro Savona e le "accuse" al Presidente Mattarella*, pp. 4-7 <https://www.astrid-online.it/static/upload/ferr/ferraro.pdf>.

²⁸ <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iii/articolo-47> [Ultima consultazione 6 ottobre 2023]

vasto sistema di tangenti e finanziamenti illeciti tra imprenditori e politici di alto livello. L'indagine ha portato all'arresto di molti politici di spicco, inclusi membri della DC e di altri partiti tradizionali. Questo periodo di crisi morale e politica ha aperto la strada a una serie di riforme e cambiamenti radicali nel sistema politico italiano. Il sistema elettorale è stato riformato per rendere il sistema politico più stabile e favorire la formazione di coalizioni tra i partiti. Inoltre, nuovi partiti politici sono emersi, alcuni dei quali erano in netto contrasto con le tradizionali fazioni politiche del passato. Un altro aspetto importante della Seconda Repubblica è stata l'ascesa del movimento di Silvio Berlusconi. Berlusconi, imprenditore multimiliardario, ha fondato il partito di Forza Italia nel 1994 e ha rapidamente guadagnato il sostegno di molti italiani che erano stanchi della classe politica tradizionale.

La nascita della Seconda Repubblica in Italia è stata quindi caratterizzata da una serie di cambiamenti significativi nel panorama politico del paese. Questo periodo ha segnato la fine di un'era politica e l'inizio di una nuova fase, con l'emergere di nuove forze politiche e una maggiore attenzione alla trasparenza nel governo.

Le dimissioni del Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, e il rinnovo del Parlamento in seguito alle elezioni del 1992, generarono una crisi istituzionale di difficile soluzione. L'elezione del nuovo Presidente della Repubblica si rivelò una sfida imponente per i partiti politici, che si trovavano in uno stato di profonda crisi e incapacità, privi della possibilità di raggiungere un accordo immediato sul nome del candidato da eleggere. La Democrazia Cristiana tentava di far eleggere uno dei propri rappresentanti al Quirinale, con il consenso di Bettino Craxi, che sperava così di poter assumere la direzione del nuovo governo. Tra i principali candidati democristiani alla presidenza c'erano Arnaldo Forlani e Giulio Andreotti, due figure di spicco all'interno del partito, in vista di una distribuzione equilibrata di potere tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. In aggiunta, la selezione di questi due prominenti membri della DC metteva in luce come l'importanza del ruolo del Presidente della Repubblica fosse cresciuta agli occhi dei partiti, un cambiamento evidente dopo le presidenze di Sandro Pertini e Francesco Cossiga²⁹. Susseguirono diverse fasi di stallo³⁰ che nel corso dei diversi scrutini non portarono all'elezione di

²⁹ Marco Gervasoni (2015), *Le armate del presidente*, Venezia: Marsilio, p. 120.

³⁰ https://leg14.camera.it/presidenti/scalfaro_scrutinio.asp [Ultima consultazione 7 ottobre 2023]

nessun nome per la presidenza della Repubblica; questa fase di incertezza sembrò poter favorire l'elezione del candidato democristiano Giulio Andreotti, fino a quando il 23 maggio 1992 in un attentato compiuto a Capaci dalla mafia perse la vita il magistrato palermitano Giovanni Falcone come reazione alle sentenze emesse nel maxiprocesso e alle indagini condotte dallo stesso magistrato; l'evento sconvolse il paese, creando un profondo senso di smarrimento nella politica e alterando in modo significativo lo svolgimento delle elezioni presidenziali. In tale contesto, la candidatura di Giulio Andreotti fu definitivamente abbandonata, e i partiti si orientarono verso la ricerca di una figura istituzionale il più possibile estranea agli scandali che stanno scuotendo la classe politica. Alla fine, i voti si concentrarono sul Presidente della Camera, Oscar Luigi Scalfaro, membro della Democrazia Cristiana; Scalfaro era già da tempo dentro il circuito istituzionale e svolse diversi incarichi tra cui la vicepresidenza della Camera dei Deputati. Nel suo discorso inaugurale alle Camere, Scalfaro tentò di scuotere il sistema sottolineando che “enormi sfide ci attendono: la riforma istituzionale, la riforma elettorale, i problemi legati al pesante deficit di bilancio dello Stato, la criminalità violenta e sanguinaria, il traffico di droga e armi, e la delicata questione morale”³¹.

Secondo i progetti dei partiti, Scalfaro avrebbe dovuto assicurare la loro continuità e dimostrare che il sistema non era completamente corrotto. Tuttavia, la gravissima situazione del paese costrinse il presidente a diventare l'ultimo baluardo del sistema istituzionale³². Data la grande crisi che incombe sui partiti, la figura del Presidente della Repubblica incarnata da Scalfaro, rimase l'unica istituzione a non essere coinvolta nella grande crisi politica del paese e venne riconosciuta dall'opinione pubblica come un punto di riferimento del decadente sistema repubblicano³³.

Nel corso della campagna elettorale del 1992, a Milano venne arrestato Mario Chiesa, un dirigente locale del Partito Socialista. Questo arresto segnò l'inizio delle indagini della magistratura che si estesero, dando origine all'inchiesta nota come Mani

³¹ <https://archivio.quirinale.it/discorsi/scalfaro-insediamento19920528.pdf>. [Ultima consultazione 7 ottobre 2023]

³² M. Gervasoni, op. cit., p. 122.

³³ Gabriele Russo (2018), *Il ruolo del Presidente della Repubblica nella transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica*, Tesi di Laurea, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Roma, p. 43, https://tesi.luiss.it/21724/1/078582_RUSSO_GABRIELE_Elaborato%20finale%20Gabriele%20Russo.pdf.

Pulite, incentrata sulla corruzione nel mondo politico. L'inchiesta, guidata da un pool della Procura di Milano formato dai giudici Di Pietro, Colombo e Davigo, si concentrò sul diffuso *modus operandi* all'interno del contesto politico, caratterizzato da finanziamenti illeciti ai partiti e da un vasto sistema di tangenti che coinvolgeva imprenditori e politici. In effetti, l'opinione pubblica, già alienata dalla politica e profondamente scoraggiata, appoggiò interamente l'operato dei giudici. Nel frattempo, cresceva la furia dei cittadini, specialmente verso i partiti di governo e, in generale, verso lo Stato. Questo clima di disillusione alimentò l'aumento del fenomeno dell'antipolitica³⁴. L'inchiesta si inserì in un contesto già molto complicato a causa di altri problemi presenti in quel periodo, come gli attentati mafiosi e la crisi finanziaria che incombeva sulla Lira; l'opinione pubblica si schierò fin da subito con i magistrati, sostenendoli e incitandoli per riuscire nel loro intento di ripulire la classe politica corrotta.

Mani Pulite portò nella lista degli indagati nomi illustri del panorama politico e imprenditoriale italiano: fu una vera e propria scossa che incise delle crepe che non si riuscirono più ad aggiustare, si ruppero equilibri che si reggevano da anni e non di meno si creò una confusione che portò a una grande instabilità non solo in ambiti politici ma anche, ad esempio, in ambiti di informazione pubblica, con la messa in onda di trasmissioni d'inchiesta *ad hoc* per cavalcare l'onda della confusione generale che regnava in quegli anni bui.

Sul versante politico, l'inchiesta Mani Pulite aggravò ulteriormente le difficoltà che i partiti tradizionali stanno già affrontando da tempo, segnando l'anticipazione della fine della Prima Repubblica. Contribuì in modo significativo alla fine della carriera di numerosi esponenti politici e alla scomparsa dei partiti che avevano dominato la scena politica per decenni; vennero colpiti principalmente il Partito Socialista guidato da Bettino Craxi, provocando la scomparsa dello storico soggetto politico, e la Democrazia Cristiana, dunque i due principali partiti di maggioranza.

Come spiegato poc'anzi, il ruolo avuto dal Presidente Scalfaro fu molto complesso e tortuoso; fu eletto in un periodo drammatico per tutto il Paese e di lui

³⁴ Giovanni Mario Ceci (2020), "Verso il crollo della «Repubblica Dei Partiti»: le conseguenze della morte di Falcone sulla politica italiana", in *Meridiana*, n. 97/2020, pp. 35-58, <https://www.jstor.org/stable/26918333>.

colpisce che fu come un “Presidente nella tempesta³⁵”; questa espressione oltre che derivare dal momento che attraversa il Paese, deriva anche dal fatto che:

Scalfaro stoppa il ritorno a Palazzo Chigi di Bettino Craxi. Pretende una rosa di nomi e avvia la legislatura con il governo di Giuliano Amato. Ma dopo un anno, contribuisce alla sua caduta, con un episodio spesso trascurato. Non firma il decreto Conso. Un provvedimento che avrebbe depenalizzato il finanziamento illecito ai partiti, dando una corsia preferenziale ai procedimenti per corruzione. Era stato il *pool* di Mani Pulite a chiedere un intervento legislativo in questo senso, con la garanzia del Quirinale. Ma l’ombrello del Colle viene meno, al mutare di atteggiamento dei giudici milanesi. Un atto che di fatto sfiducia l’esecutivo³⁶.

2.3 Il tentativo di uscire dalla crisi attraverso nuovi profili nella scena politica

Con le elezioni politiche del 1994 in Italia emerse un nuovo scenario politico caratterizzato dalla presenza di due forze polarizzatrici chiave. Da un lato c’era Forza Italia, il partito appena fondato dall’imprenditore Silvio Berlusconi, che rappresentava l’erede del tradizionale centralismo moderato democristiano di centrodestra. Dall’altro lato, il Partito Democratico della Sinistra (PDS), che non era direttamente coinvolto nelle inchieste giudiziarie dell’epoca ma che comunque portava con sé l’eredità ideologica del defunto Partito Comunista Italiano . Questo avvenne anche a causa del cambiato contesto internazionale seguito alla caduta dell’Unione Sovietica alla fine degli anni Ottanta. Il PDS riuscì a catalizzare le forze di centrosinistra, consolidandosi come una delle principali forze politiche nel panorama italiano dell’epoca. Le leggi 276 e 277 dell’agosto del 1993 furono innovative nel riformare rispettivamente la disciplina per l’elezione del Senato della Repubblica e quella per l’elezione della Camera dei Deputati, e introducono un sistema maggioritario: un sistema maggioritario per il 75% dei seggi parlamentari; si introduce inoltre un recupero proporzionale dei più votati non eletti per il Senato attraverso un meccanismo di calcolo denominato “scorporo” per il rimanente 25% dei seggi assegnati al Senato; un proporzionale con liste bloccate per il rimanente 25% dei seggi assegnati alla Camera e uno sbarramento del 4% alla Camera³⁷.

³⁵ Mario de Pizzo (2022), *Il potere del Colle più alto*, <https://legrandcontinent.eu/it/2022/01/24/il-potere-del-colle/> [Ultima consultazione 7 ottobre 2023].

³⁶ *Ibid.*

³⁷ <https://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/docs/1260/SistemiElettoraliItalianiAConfronto.pdf>

Questo nuovo contesto politico spinse le diverse forze politiche a stringere alleanze strategiche e a presentare candidature in modo mirato, focalizzandosi sui singoli collegi e cercando di massimizzare le possibilità di vittoria. Il sistema elettorale del Mattarellum ha avuto l'effetto di avvicinare elettori ed eletti, contribuendo all'aumento della legittimazione popolare del Parlamento, in modo simile a quanto era già accaduto con la legge elettorale comunale in vigore all'inizio del 1993. Tuttavia, ha anche portato a una maggiore personalizzazione della politica, concentrando l'attenzione sulla figura del leader. Ha inoltre aperto la strada al bipolarismo che avrebbe caratterizzato la Seconda Repubblica almeno fino al 2013³⁸.

La trasformazione in un nuovo sistema politico maggioritario contribuì alla scomparsa di leader che erano stati protagonisti della cosiddetta Prima Repubblica, provocando un cambiamento radicale anche nello sviluppo della democrazia, con la fine dei partiti di massa e le funzioni di aggregazione svolti da essi nel corso del tempo. Dopo la conclusione del mandato del Governo Ciampi e la decisione del Presidente Scalfaro di sciogliere le Camere nel gennaio 1994, si aprì la strada per le elezioni anticipate e il rinnovo del Parlamento italiano. Questo momento storico segnò un punto di svolta nella politica italiana, dando inizio a un periodo di significativi cambiamenti e trasformazioni nel panorama politico del paese.

Il 26 gennaio 1994, con un messaggio televisivo fece la propria “discesa in campo” un nuovo, inatteso, attore nella scena politica italiana, Silvio Berlusconi. Prima di entrare direttamente in politica, Silvio Berlusconi aveva cercato, nei mesi finali del 1993, un accordo con Mario Segni e Mino Martinazzoli per creare una nuova forza politica. L'obiettivo era quello di riconquistare l'elettorato della Democrazia Cristiana, cercando nel contempo di isolare la Lega Nord, il Movimento Sociale Italiano e le forze di sinistra³⁹. Tuttavia, nonostante gli sforzi, questo accordo non si materializza. Fortificato dai risultati dei sondaggi, Berlusconi decise di entrare direttamente nell'arena politica. In realtà, Berlusconi aveva già influenzato indirettamente le dinamiche politiche negli anni Ottanta, soprattutto tramite l'alleato stretto Bettino Craxi e in particolare per quanto riguardava la questione delle reti

³⁸ Agostino Giovagnoli (2016), *La Repubblica degli italiani. 1946-2016*, Roma-Bari: Editori Laterza, p. 207.

³⁹ Simona Colarizi & Marco Gervasoni (2012), *La tela di Penelope – Storia della Seconda Repubblica. 1989-2011*, Roma-Bari: Editori Laterza, p. 46.

televisive. Grazie a queste connessioni, Berlusconi riuscì a incrementare notevolmente la sua popolarità, il che facilita la sua entrata formale nella politica quando il momento giusto arrivò⁴⁰. Berlusconi ha apportato una rivoluzione nel modo di fare politica, specialmente dal punto di vista della comunicazione. Ha utilizzato sondaggi, analisi di mercato e altri strumenti che gli fornivano una percezione precisa delle tendenze e delle preferenze dell'elettorato italiano. Questo approccio basato sui dati ha consentito a Berlusconi di adattare la sua strategia politica in modo mirato, rispondendo alle esigenze e alle aspettative del pubblico in modo più efficace rispetto ai politici precedenti⁴¹. A tutto questo si aggiunge la grande innovazione dello strumento televisivo come capacità di influenza per l'elettorato; divenne dunque sempre più eclatante la personalizzazione della politica, fenomeno centralizzato in tutta la seconda Repubblica.

Dal punto di vista politico, Berlusconi comprese che per garantire il successo del suo movimento era essenziale formare una coalizione con altri attori politici già presenti nel sistema. Questa strategia gli consentì di consolidare il sostegno e ottenere una maggioranza più ampia, dimostrando la sua abilità nell'arte della politica e nella creazione di alleanze efficaci. Dopo il fallimento dell'alleanza con Segni e Martinazzoli, Berlusconi virò le sue vedute su due partiti che erano accomunati dall'essere estremisti, i due partiti erano la Lega Nord e il Movimento Sociale Italiano; infatti, la Lega Nord, sebbene portasse una posizione antipartitica, era ritenuta cruciale nel contesto degli equilibri parlamentari. Solo attraverso un accordo con questa forza politica, Berlusconi avrebbe potuto assicurarsi la vittoria elettorale. Berlusconi riuscì a consolidare l'alleanza con la Lega Nord sfruttando la vicinanza su alcune questioni programmatiche che interessavano l'elettorato leghista. Inoltre, fu in grado di capitalizzare il lavoro già svolto dal partito di Bossi. Berlusconi riuscì anche a frenare le tendenze più estremiste della Lega, garantendo così il sostegno di una parte cruciale dell'elettorato necessaria per assicurarsi la vittoria nelle elezioni. Berlusconi replicò un'operazione simile anche con il Movimento Sociale Italiano di Gianfranco Fini. Durante la fase più critica della crisi della Democrazia Cristiana nel 1993, Fini riuscì a guadagnare numerosi consensi da parte degli ex elettori della DC, emergendo come

⁴⁰ *Ibid.*, p. 40.

⁴¹ Andrea Marino (2011), "Forza Italia: Novità o Persistenza? Una Rassegna Storiografica", in *Ventesimo Secolo*, vol. 10, n. 25/2011, pp. 137-153, <http://www.jstor.org/stable/23720986>.

principale avversario del Partito Democratico della Sinistra nel centro-sud del Paese. Berlusconi sfruttò questa situazione, consolidando un'alleanza che gli permise di ottenere un ampio consenso e di costruire una coalizione politica solida e vincente⁴². Inoltre, Berlusconi propose diverse misure che riscossero molto gradimento tra i cittadini, come ad esempio l'abbassamento delle tasse e la promessa di milioni di posti di lavoro, simbolo di un nuovo corso di un'Italia laboriosa e lontana dalla corruzione che aveva contraddistinto il passato⁴³. In effetti le elezioni politiche del 1994 (le prime con la nuova legge elettorale Mattarellum) furono un successo per la coalizione di centrodestra guidata da Berlusconi, ma nonostante la nuova legge elettorale avesse chiaramente definito un vincitore, non impedì l'ingresso di partiti minori in Parlamento, risultando nella formazione di due coalizioni tra partiti. Questa situazione diede vita a un sistema bipolare anziché al bipartitismo originariamente previsto dal legislatore. In questo contesto, Berlusconi formò il suo primo Governo dopo più di un mese dalle elezioni perché il Presidente della Repubblica Scalfaro nutriva dei dubbi a causa di diverse inchieste giudiziarie sui dirigenti dell'azienda di Berlusconi stesso, indagato per falso in bilancio⁴⁴. Inoltre, si crearono ulteriori tensioni tra il Presidente Scalfaro e Berlusconi dopo le elezioni poiché la coalizione vincente auspicava una diminuzione dell'influenza di Scalfaro e una limitazione delle prerogative presidenziali; questo desiderio era motivato dalla visione del potere del leader, che si sentiva investito in modo plebiscitario dal voto. Questa concezione era più simile a un sistema semipresidenziale, in cui il Presidente del Consiglio era legittimato direttamente dal risultato elettorale⁴⁵. Il presidente Scalfaro difese il suo ruolo di garante della Costituzione reagendo in modo deciso. Ampliò le sue competenze intervenendo nella formazione del governo e respingendo alcune nomine ministeriali proposte da Berlusconi, come nel caso di Cesare Previti. Inoltre, consegnò al primo ministro un decalogo che delineava chiaramente le linee guida per la sua azione

⁴² S. Colarizi & M. Gervasoni (2012), op. cit., p. 39.

⁴³ Donatella Campus (2006), *L'antipolitica al governo. De Gaulle, Reagan, Berlusconi*, Bologna: Il Mulino, pp. 138- 147.

⁴⁴ Giuseppe Mammarella & Paolo Cacace (2011), *Il Quirinale. Storia politica e istituzionale da De Nicola a Napolitano*, Roma-Bari: Editori Laterza, 2011, pp. 240- 241.

⁴⁵ Marco Gervasoni & Andrea Ungari (2014), *Due Repubbliche. Politiche e istituzioni in Italia dal delitto Moro a Berlusconi*, Soveria Mannelli: Rubbettino Editore, pp.122- 123.

politica, specialmente per quanto riguardava le questioni di politica estera e interna, sottolineando l'importanza di difendere l'unità nazionale⁴⁶.

In conclusione, il Presidente Scalfaro riuscì a consolidare la sua legittimità durante il complesso biennio 1992-93, un periodo critico che segnò la fine del sistema partitocratico della prima repubblica. Attraverso la difesa vigorosa delle istituzioni come il Parlamento, contrastò l'ondata di corruzione di Tangentopoli e gettò le basi per una rigenerazione politica agli occhi dei cittadini. In questo contesto, ampliò notevolmente le proprie prerogative presidenziali, diventando un punto fermo negli equilibri della Seconda Repubblica. Finché ne ebbe la possibilità, perseverò nel tentativo di implementare riforme costituzionali da lui considerate fondamentali per completare la transizione del Paese; anche in questa fase delicata e fragile per la tenuta politico istituzionale del Paese, il ruolo svolto dal Presidente della Repubblica fu fondamentale per garantire e confermare l'efficacia della democrazia.

⁴⁶ G. Mammarella & P. Cacace (2011), op. cit. p. 241.

CAPITOLO III: IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA NELLE CRISI DI GOVERNO PARLAMENTARE CON ALCUNI ESEMPI NELLE LEGISLATURE PIÙ RECENTI

3.1 Definizione, cause e tipologie di crisi di Governo

Nel sistema di governo parlamentare, è implicito che il Governo mantenga la fiducia delle Camere durante l'intera legislatura. Tuttavia, questo legame di fiducia può essere interrotto in qualsiasi momento, sia per decisione del Parlamento stesso sia per scelta dell'Esecutivo. Quando la fiducia viene meno, avviene la crisi di Governo con una rottura del rapporto di armonia politica tra i membri del Governo stesso e quelli del Parlamento. Le crisi di Governo hanno origini varie, rendendole un fenomeno complesso e diversificato. Questa diversità ha portato gli studiosi a distinguere tra crisi *parlamentari* ed *extraparlamentari*: le prime scaturiscono dalla volontà espressa del Parlamento di interrompere o impedire il rapporto fiduciario attraverso atti disciplinati dall'articolo 94 della Costituzione; le seconde, invece, derivano dalle dimissioni volontarie dell'Esecutivo, che non sempre sono precedute da una dichiarazione pubblica davanti alle Camere delle motivazioni che le hanno causate⁴⁷. Inoltre, c'è anche la possibilità di una crisi originata dal ritiro di un partito nella maggioranza di coalizione governativa.

Per quanto concerne le crisi di Governo parlamentari, occorre prima di tutto evidenziare che la Costituzione stabilisce le modalità di gestione delle crisi di Governo. In particolare, si occupa delle situazioni in cui il Parlamento decide di negare sin dall'inizio la fiducia o di interrompere il rapporto fiduciario in qualsiasi momento. L'articolo 94 della Costituzione, ad esempio, specifica i casi in cui ciò avviene, come l'eventualità in cui la fiducia non viene concessa inizialmente o quando viene

⁴⁷ Cfr. Marco Cecili (2018), "Le declinazioni assunte dalle crisi governative nella storia costituzionale italiana", in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2018, <https://www.constituzionalismo.it/le-declinazioni-assunte-dalle-crisi-governative-nella-storia-costituzionale-italiana/>.

approvata una mozione di sfiducia nei confronti dell'Esecutivo. A questi casi si aggiunge un ulteriore scenario, non esplicitamente contemplato dalla Costituzione, noto come la cosiddetta 'questione di fiducia'. In questo contesto, il Governo solleva la questione della fiducia in relazione all'approvazione di leggi specifiche o parti di legge, così come riguardo ad atti di indirizzo e controllo; un voto contrario su tali questioni equivale a una mozione di sfiducia nei confronti del Governo. In quest'ottica, l'atto di sfiducia implica la presentazione delle dimissioni da parte del Governo. Queste dimissioni sono obbligatorie e non possono essere respinte dal Presidente della Repubblica.

La revoca della fiducia al Governo segue un procedimento complesso, parzialmente simile a quello del voto di fiducia. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un decimo dei membri della Camera e da portare ai voti non prima di tre giorni dalla presentazione, deve essere adeguatamente motivata⁴⁸. La votazione avviene per appello nominale e richiede il consenso della maggioranza dei presenti per essere approvata. Se la mozione viene approvata in almeno una delle Assemblee, il Governo è tenuto a rassegnare le dimissioni. Tuttavia, dopo le dimissioni e fino alla nomina di un nuovo Governo, l'Esecutivo uscente rimane in carica per svolgere le normali funzioni amministrative⁴⁹. Vi è anche una possibilità di sfiducia chiamata *sfiducia individuale*, la quale inizialmente non si considerava possibile per il fatto che l'articolo 94 sembra suggerire che l'intero Governo ottenga la fiducia delle Camere come un unico istituto, implicando così che una mozione di sfiducia possa essere presentata solo contro l'intero Esecutivo. Non sembrerebbe possibile stabilire un rapporto di fiducia specifico tra un singolo Ministro e il Parlamento; tuttavia, a partire dall'articolo 95 della Costituzione, si è sviluppata una prospettiva dottrinale mirata a individuare una responsabilità politica anche a livello individuale per i singoli Ministri di fronte

⁴⁸ <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iii/sezione-i/articolo-94> [Ultima consultazione 10 ottobre 2023]

⁴⁹ Daniele Miotti (2022), *Presidente della Repubblica e crisi di governo*, Tesi di Laurea Magistrale, Università degli Studi di Padova, p. 33, <https://hdl.handle.net/20.500.12608/37502>.

alle Camere. Questo principio suggerisce la possibilità di far valere tale responsabilità proprio attraverso l'uso dello strumento della mozione di sfiducia individuale. Oggi, tale istituto è espressamente previsto dall'articolo 115 del Regolamento della Camera e negli anni è stato utilizzato con sempre maggiore frequenza⁵⁰.

Diversamente, nelle crisi extraparlamentari si hanno, tra l'altro, le dimissioni volontarie dell'Esecutivo. Le circostanze che possono portare a questa situazione sono diverse e comprendono scenari come l'annuncio di un partito di uscire dalla coalizione, l'esito di un'elezione, l'importanza politica attribuita a specifiche votazioni, o la percezione di non avere più la fiducia delle Camere. Solitamente, quando vengono presentate dimissioni volontarie, il Presidente della Repubblica segue la prassi di rimandare il Governo alle Camere. Questo processo mira a trasformare la crisi in una questione parlamentare, e tale rimando comporta il respingimento o la sospensione delle dimissioni stesse.

Una categorizzazione delle crisi governative può essere realizzata in base al diverso livello di discrezionalità che il Presidente della Repubblica ha nel decidere se accettare o respingere le dimissioni del Governo; le dimissioni che derivano dalla mancata concessione iniziale della fiducia, dall'approvazione di una mozione di sfiducia o da un voto contrario sulla questione di fiducia sono obbligatorie. Questo significa che esse devono essere accettate dal Capo dello Stato, poiché in questi casi le Camere hanno già preso una posizione esplicita al riguardo. Nel caso delle dimissioni volontarie, al contrario, il loro accoglimento può essere rifiutato o almeno ritardato, in attesa di una votazione espressa da parte del Parlamento⁵¹.

⁵⁰ Giacomo Galazzo (2020), "A proposito del caso Bonafede: sull'esperienza della sfiducia individuale nel nostro sistema parlamentare", *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 2/2020, p. 948-949 <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/53-Galazzo-FQC-2-20.pdf>.

⁵¹ D. Miotti (2022), op. cit., p. 38.

3.2 I poteri del Presidente della Repubblica nelle crisi

Come già esaminato nei capitoli precedenti, il Capo dello Stato dispone di diversi poteri da poter esercitare durante le crisi di Governo che tutt'oggi, saltuariamente, colpiscono il sistema politico e istituzionale del nostro Paese. Questi poteri da utilizzare davanti alle dimissioni dell'Esecutivo, variano in base alle dinamiche che colpiscono le varie crisi in atto e proprio durante le crisi, l'attività del Presidente della Repubblica necessariamente tocca la parte politica; le ragioni per le quali una crisi avviene sono politiche, così come le soluzioni ad essa correlate e gli effetti che poi si riproducono non solo in ambito istituzionale, ma anche sui cittadini.

Nelle crisi di Governo più diffuse nel nostro Paese, ovvero le crisi extraparlamentari, si potrebbero parlamentarizzare, ovvero quando il Capo dello Stato rifiuta o sospende le dimissioni del Governo uscente e rimanda alle Camere la constatazione di una eventuale e ancora esistente maggioranza all'interno delle stesse; così facendo si sottolinea l'importanza delle Assemblee che legittimano a pieno l'esistenza e l'efficacia del Governo. La parlamentarizzazione della crisi dovrebbe servire, in linea teorica, a consentire un'assunzione di responsabilità dei partiti che sono messi di fronte al rinnovamento della maggioranza per mantenere in piedi l'Esecutivo. Tuttavia, questo tipo di tentativo di risolvere la crisi non è in alcun modo obbligatorio e il Presidente della Repubblica non è vincolato ad intraprendere questa via di risoluzione, anche perché nei casi più gravi, questo tipo di soluzione molte volte non è nemmeno tentato per non perdere tempo nello cercare di mantenere a galla Governi già destinati a concludere la loro funzione; anche perché rischierebbe di portare ancora più difficoltà di quante già ce ne siano in questi casi, aumentando inutilmente tensioni politiche tra i partiti invece di favorire un clima di collaborazione alla ricerca di soluzioni per poter risolvere in maniera consona le crisi.

Il Capo dello Stato vanta diverse possibilità di soluzione durante la parlamentarizzazione della crisi come ad esempio dar seguito alle dimissioni la cui

accettazione farà scaturire la formazione di un nuovo Governo; dopo di che potrebbe rigettare le dimissioni, mantenendo in carica il Governo fino a quando le Camere non decidono di revocare la fiducia. In ultimo caso si risolverebbe con il rinvio del Governo davanti alle Camere⁵². Se l'eventuale trasformazione di una crisi in una questione da risolvere attraverso un processo parlamentare non produce risultati positivi, il Presidente della Repubblica procederà alla nomina di un nuovo governo, come descritto nei precedenti capitoli. Questa procedura sarà identica a quanto avviene dopo una crisi di governo cosiddetta "parlamentare" o "necessaria", indicando che le stesse procedure saranno applicate indipendentemente dal tipo di crisi che si è verificata. In questa situazione occorre ricordare che il Presidente della Repubblica, preso atto del blocco della situazione e l'impossibilità di formare un Governo, di non riuscire a trovare una nuova maggioranza a sostegno dell'Esecutivo, egli potrà ricorrere all'articolo 88 della Costituzione e sciogliere anticipatamente le Camere. Secondo l'articolo però il Capo dello Stato non ha proprio una completa libertà nello sciogliere le Camere, infatti al secondo comma si chiarisce che "Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura."⁵³ Dunque, come abbiamo visto, il presupposto principale per attuare e legittimare lo scioglimento delle Camere è determinato da una sorta di blocco del sistema, causato dalle dimissioni del Governo e dall'impossibilità di formare una nuova maggioranza parlamentare; detto ciò possiamo escludere che lo scioglimento possa essere determinato da un contrasto tra il Parlamento e il Presidente della Repubblica, questo perché, come ampiamente descritto all'interno di questa tesi, il Capo dello Stato non è portatore di alcun indirizzo politico e di conseguenza non potrà nascere alcun potenziale conflitto con le Camere.

⁵² D. Miotti (2022), op. cit., p. 40.

⁵³ <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-ii/articolo-88> [Ultima consultazione 11 ottobre 2023]

Si può dunque affermare che la decisione dei costituenti di non specificare condizioni predefinite implica che l'istituto in questione sia flessibile abbastanza da adattarsi alle varie realtà del sistema parlamentare in cui è inserito.

Ciò che appare certo in quello che concerne i poteri e le funzioni del Presidente della Repubblica nelle crisi di Governo è che solo una classe politica estremamente equilibrata e dotata di un elevato senso di responsabilità, potrebbe assistere il Presidente della Repubblica nel navigare in modo tranquillo tra il testo scritto della Costituzione, le nuove leggi elettorali e le nuove prassi e consuetudini costituzionali. Tutte queste variabili sono inevitabili e devono essere tenute in considerazione dal Capo dello Stato⁵⁴; questa figura nella storia Repubblicana è stata capace di continue mediazioni e adattamento ai nuovi contesti istituzionali pur non abbandonando in nessun caso la sua capacità di terzietà nell'assetto politico e garanzia della Costituzione.

3.3 Alcuni esempi di crisi di Governo

In questa parte dell'elaborato verranno analizzate alcune tra le recenti crisi governative accadute nell'ordinamento e si cercherà di evidenziare come i vari Presidenti della Repubblica che si sono susseguiti durante queste crisi abbiano affrontato e cercato di risolvere le intricate situazioni.

Con il primo Governo Berlusconi nel 1994-1995 si arriva a una crisi determinata dalle alleanze elettorali e il patto politico con la Lega Nord e Alleanza Nazionale (AN); l'allora Presidente della Repubblica Scalfaro poteva sciogliere le Camere e rimandare la volontà al corpo elettorale, oppure cercare una nuova maggioranza in Parlamento a sostegno di un nuovo Governo. Scalfaro, in seguito ai colloqui, capì che la maggioranza dei parlamentari era contraria allo scioglimento

⁵⁴ Antonio Spadaro (2011), "I diversi tipi di responsabilità del Capo dello Stato nell'attuale forma di governo italiana", in *Rivista AIC*, n. 1/2011, pp. 27-28, <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/antonino-spadaro/i-diversi-tipi-di-responsabilit-del-capo-dello-stato-nell-attuale-forma-di-governo-italiana>.

anticipato delle Camere e il concetto fu ripreso anche nel messaggio di fine anno dove riconobbe di “avere come bussola la Costituzione”⁵⁵; di conseguenza propose e sostenne la formazione di un Governo tecnico guidato dal Dott. Lamberto Dini, all’epoca uomo di rilievo della Banca d’Italia; quello di Dini fu il primo esecutivo tecnico con la totale assenza di eletti in Parlamento tra i suoi componenti⁵⁶. Si costituì quindi un governo in cui il ruolo e l’importanza del Presidente Scalfaro emerse nel processo di formazione, a differenza del peso dei partiti politici. Questo risultò evidente anche considerando che nel governo furono presenti vari membri che non erano direttamente affiliati al sistema dei partiti e, in generale, al contesto politico nazionale. Nel processo di formazione del Governo, Scalfaro svolse un ruolo preponderante durante le fasi del preincarico e dell’incarico. Il Governo tecnico da lui sponsorizzato acquisì aspetti politici solo dopo aver ottenuto la fiducia dal Parlamento⁵⁷. Per questa scelta il Capo dello Stato fu molto criticato all’epoca, ma lui si difese sostenendo che l’uso del potere di scioglimento anticipato avrebbe costituito un’azione di natura politica, contrariamente ai principi della Costituzione italiana; con questa azione si dimostrò ancora una volta come ci sia una fedele interpretazione al testo e un ruolo del Presidente della Repubblica sempre improntato alla garanzia del sistema istituzionale e lontano da eventuali indirizzi politici.

Nel 2012, durante il Governo di Berlusconi, si verificò un altro caso degno di essere analizzato, poiché il Presidente della Repubblica occupò una posizione rilevante sia nei confronti dei partiti politici che nei confronti del Parlamento. In quel periodo l’Italia, soffriva di una grave crisi finanziaria, con un aumento eccessivo dello *spread*; il Governo Berlusconi entrò in crisi anche per causa dei continui richiami e delle pressioni ricevute delle istituzioni europee, in particolare dall’allora Presidente della

⁵⁵ Gabriele Maestri (2013), “Il Governo Dini: una maggioranza a ‘tutti i costi’?”, in *federalismi.it*, n. 13/2013, p. 5 <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=22751>.

⁵⁶ G. Maestri (2013), op. cit., p. 1.

⁵⁷ Alfonso Celotto (2018), “Le regole dell’incarico”, in *federalismi.it*, n. 4/2018. <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=35764>.

Banca Centrale Europea, il francese Trichet, il quale evidenziò come lo *spread* stesse giocando a sfavore del già martoriato debito pubblico italiano e di conseguenza dei risparmi degli italiani. Il Governo reagì in maniera confusa e frammentata, riflettendo una mancanza di coesione e leadership. Questa confusione fu rispecchiata anche nel sistema dei partiti politici, soprattutto da parte di Forza Italia, il partito di Berlusconi, che non riuscì a gestire adeguatamente la situazione di crisi. Di fronte a questa instabilità, il Governo entrò in una profonda crisi⁵⁸. Fu in questo contesto che l'allora Presidente Giorgio Napolitano assunse un ruolo di leadership, prendendo in mano la situazione di crisi e cercando di stabilizzare il Governo e di indirizzare il Paese verso una soluzione. Il suo intervento fu cruciale per gestire la situazione politica turbolenta e per garantire una transizione il più possibile stabile. Nonostante le pressioni provenienti da diverse parti per un ritorno alle elezioni, il Presidente Napolitano si trovò di fronte a una situazione economica critica e a un violento attacco dei mercati finanziari all'Italia. Questo contesto e la forte propensione europeista del Capo dello Stato lo spinsero a iniziare un percorso istituzionale finalizzato alla formazione di un nuovo Governo dopo aver vagliato, come in passato il Presidente Scalfaro, la possibilità di trovare una nuova maggioranza all'interno del Parlamento. Il Governo avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di adottare politiche economiche restrittive, basate sull'austerità, con tagli alla spesa pubblica e sociale⁵⁹.

La decisione di Napolitano fu condivisa solo con i partiti, ma si trattò indubbiamente di una scelta fortemente presidenziale. La sua scelta ricadde sul professor Monti, un economista profondamente europeista che aveva già ricoperto il ruolo di Commissario europeo alla concorrenza e aveva presieduto l'Università Bocconi. Si assistette quindi a una gestione della crisi estremamente centralizzata sotto

⁵⁸ Matteo Frau, Nadia Maccabiani & Elisa Tira (2012), "Dalla crisi del IV Governo Berlusconi alla formazione del I Governo Monti", in *Rivista AIC*, n. 1/2012, pp. 1-4, <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/nadia-maccabiani/dalla-crisi-del-iv-governo-berlusconi-alla-formazione-del-i-governo-monti>.

⁵⁹ D. Miotti (2022), op. cit., p. 50.

la guida presidenziale, portando alla formazione di un governo tecnico. In realtà, la decisione di affidare l'incarico a Monti, una figura altamente rispettata e conosciuta in Europa, non solo mirava a ottenere rapidamente la fiducia necessaria per formare un nuovo governo, come richiesto tradizionalmente dalla Costituzione, ma rispondeva anche all'obiettivo preciso di assicurarsi che questo nuovo esecutivo potesse ottenere l'approvazione dai vertici dell'Unione Europea. Senza tale approvazione, le prospettive economiche dell'Italia sarebbero state ulteriormente messe a rischio.

Il Governo Monti, composto da figure scelte al di fuori della politica attiva, viene considerato il secondo governo tecnico nella storia repubblicana italiana, dopo il Governo Dini. Nonostante alcuni studiosi lo considerino un "Governo del Presidente", esso fu composto da personalità non legate a partiti politici tradizionali. Tuttavia, questo esecutivo sembrò incline a trasformarsi in qualcosa di altamente politico. La sua natura politica divenne evidente nel 2012, quando fu approvata una modifica all'articolo 81 della Costituzione. Questa modifica costituzionale introdusse il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio, rendendolo un elemento costituzionale vincolante. Tale modifica fu adottata con una maggioranza qualificata, rendendola immune da referendum costituzionali ed evidenziando così il tentativo di dare una base politica stabile alle politiche economiche del Governo⁶⁰.

Nel 2019, pochi mesi dopo la formazione del Governo Conte II, il gruppo di Italia Viva iniziò a manifestare un crescente disagio nei confronti del Presidente del Consiglio e dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Questo malcontento crebbe al punto da minacciare la crisi di Governo, sottolineando l'impossibilità di un terzo Governo Conte a causa della mancanza di voti al Senato. Il Presidente della Repubblica è determinato, soprattutto in un momento così critico, a trovare a tutti i costi una soluzione per garantire la stabilità governativa. In quel contesto, il Paese si trovava in una fase estremamente delicata, aggravata dalla pandemia, e doveva affrontare la

⁶⁰ D. Miotti (2022), op. cit., p. 51.

responsabilità di gestire i 209 miliardi di euro assegnati all'Italia nel contesto del Next Generation EU (NGEU). L'Italia era stata chiamata a elaborare un piano, successivamente denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per gestire tali fondi, che dovrà essere poi approvato dalle istituzioni dell'Unione Europea⁶¹. In questo contesto molto fragile per il Paese, il Presidente della Repubblica volle garantire senso di responsabilità e affidabilità governativa e in questo senso si mosse per assicurare al Paese una gestione governativa di elevata qualità e credibilità di fronte alle Istituzioni europee.

Dopo l'inizio della crisi con le dimissioni di Conte, il Presidente della Repubblica iniziò le consultazioni per costituire un nuovo Governo. Il 27 gennaio 2021, seguendo la prassi abituale, il Presidente della Repubblica tenne le consultazioni con i Presidenti delle Camere. Due giorni dopo, dopo aver discusso con i vari gruppi parlamentari, incaricò il Presidente della Camera, Fico, di avviare un mandato esplorativo. Questo mandato aveva l'obiettivo di esaminare le condizioni per la formazione di un nuovo Governo, partendo dalla maggioranza che aveva sostenuto il Governo precedente. Nei giorni successivi, il Presidente Fico comunicò che non era possibile ristabilire un rapporto tra Italia Viva e le altre componenti della maggioranza. Di fronte a questo risultato negativo del mandato esplorativo, il Capo dello Stato riconobbe la situazione e – considerato il contesto con partiti che non collaboravano affatto – annunciò la sua iniziativa volta a formare un nuovo Governo di alta qualità, che non doveva essere vincolato a nessuna specifica formula politica⁶². Fu questo un tentativo di creare un Governo presidenziale e, a differenza dei casi esaminati nel corso della tesi, non si trattò di un Governo tecnico nel senso tradizionale; può tuttavia essere considerato tecnico in quanto si basa su un progetto politico istituzionale formulato personalmente dal Presidente Mattarella. La volontà del Capo dello Stato di volere un Governo di alto profilo è sottolineato anche nel discorso che fece al termine

⁶¹ F. Lucarelli (2021), op. cit., p. 37.

⁶² G. Cavaggion (2021), op. cit., pp. 42-44.

dell'incontro con il Presidente della Camera: si trattò di una dichiarazione dall'alto senso di responsabilità dove il Presidente ritenne che convocare nuove elezioni in un momento così critico avrebbe potuto rendere il Paese ingovernabile, mettendo a rischio i finanziamenti e minacciando così lo stesso fondamento dello stato democratico sociale. D'altra parte, la decisione di Mattarella fu fortemente influenzata dal contesto europeo. Nel suo discorso, fece ripetutamente riferimento all'Europa, sottolineando quanto fosse importante per lo Stato italiano rimanere affidabile e presentare un governo di alta qualità agli occhi dell'Unione Europea.

Con ciò, Mattarella, pur mostrandosi rispettoso, sottolineò i limiti del ritorno alle urne e della possibilità di sciogliere anticipatamente le Camere⁶³. Dopo aver constatato l'impossibilità di formare altri governi attraverso il mandato esplorativo affidato a Fico, Mattarella decise di formare una vasta coalizione ottiene immediatamente l'appoggio di tutte le forze politiche, ad eccezione di Fratelli d'Italia. Fu annunciata così la chiamata per il giorno successivo all'ex governatore della Banca d'Italia ed ex Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Il nome di Draghi venne individuato in modo indipendente, senza alcuna consultazione preventiva con i leader dei partiti che avrebbero dovuto sostenere il nuovo Governo. Ancora una volta, l'identificazione della maggioranza e la successiva scelta del Primo Ministro incaricato rappresentarono un cambiamento significativo rispetto alle consuetudini costituzionali riguardanti la gestione della crisi e il processo di formazione del governo.

Il 3 febbraio 2021, Draghi accettò l'incarico con riserva, saltando di fatto le fasi consolidate nelle prassi costituzionali, come il pre-incarico e il mandato esplorativo. Il giorno successivo, iniziò le consultazioni con le forze parlamentari, raccogliendo le loro priorità e richieste. Nessuna forza politica propose nomi per i Ministeri, né ne furono richiesti dal Presidente del Consiglio incaricato, il quale

⁶³ <https://www.quirinale.it/elementi/51994> [Ultima consultazione 16 ottobre 2023]

dichiarò di volergli scegliere autonomamente insieme al Presidente della Repubblica. Dopo un giorno di consultazioni e incontri che videro coinvolte anche le parti sociali, il 12 febbraio Draghi accettò ufficialmente l'incarico. Il 17 febbraio, il Governo ottenne la fiducia della Camera e il giorno successivo anche il Senato confermò il suo sostegno. La scelta dei Ministri e della struttura del Governo fu compiuta da Draghi in modo estremamente autonomo, sebbene basata su equilibri riconducibili alle forze di maggioranza. Questo Governo prese quindi forma in seguito alle dichiarazioni fatte da Mattarella subito dopo il fallimento del mandato esplorativo affidato a Fico; tali dichiarazioni rivelarono il progetto di garantire la governabilità a tutti i costi, sostenuta da una vasta maggioranza guidata da un leader di assoluto carisma internazionale⁶⁴. Con il progetto politico delineato, toccò a Draghi riempirlo di contenuti in modo completamente autonomo, compresa la scelta dei Ministri. Ci si trovò quindi di fronte a una prassi del tutto nuova, in netto contrasto con quanto consolidato nel corso degli anni.

In conclusione, nonostante i Presidenti delle Camere, i gruppi parlamentari, ma anche i partiti politici siano relegati a ruoli marginali, è importante notare che le norme costituzionali che regolamentano la formazione del Governo e il conseguente rapporto di fiducia tra l'esecutivo e l'organo legislativo furono rispettate in quest'ultimo esempio di crisi di Governo. La nomina del Presidente del Consiglio e dei singoli Ministri avvenne nel pieno rispetto dell'articolo 92 della Costituzione. Pertanto, è possibile affermare che l'intero procedimento si svolse all'interno dei confini costituzionali; l'urgenza di stabilità politica e certezza di governabilità, costrinse il Presidente della Repubblica a imporsi rispetto alle solite prassi utilizzate fino a quel momento.

Tuttavia, resta ancora da capire se le dichiarazioni del Presidente della Repubblica successive alla rinuncia di Roberto Fico abbiano influenzato o meno

⁶⁴ F. Lucarelli (2021), op. cit., p. 41.

l'orientamento politico. Allo stesso tempo, se si interpreta il ruolo del Presidente della Repubblica in modo flessibile, si potrebbe sostenere che si sia mosso all'interno dei limiti costituzionali, adattandosi a scenari politici che non si erano mai presentati nella storia della Repubblica. Questo, naturalmente, in riferimento alla pandemia e alla necessità di gestire rapidamente le risorse del Recovery Plan. La XVIII Legislatura rappresenta un caso unico ed è auspicabile che l'azione del Capo dello Stato in queste circostanze straordinarie venga considerata come un'eccezione.

CONCLUSIONE

La presente tesi si è concentrata sul ruolo del Presidente della Repubblica all'interno dell'ordinamento giuridico e nel contesto di gestione delle crisi di Governo. Partendo da un'analisi degli articoli della Costituzione inerenti al ruolo e agli strumenti a disposizione del Capo dello Stato, si è cercato anche un confronto con ordinamenti giuridici di diversi Paesi, tentando di sottolineare similitudini e differenze. Il focus si è poi spostato sulla transizione avvenuta alla fine degli anni Novanta del secolo scorso con la crescente perdita di potere dei partiti, giungendo fino alla crisi totale del sistema partitico. Durante lo svolgimento dell'elaborato, in particolare, è stata presa in analisi la scelta del Presidente Scalfaro nel 1995 – in seguito alla crisi del primo Governo Berlusconi – di non sciogliere le Camere anticipatamente, ma piuttosto di promuovere la formazione di un Governo tecnico. In questo contesto, si manifestò la decisione del Presidente Scalfaro di cercare una soluzione all'interno del Parlamento, evitando di sciogliere le Camere; da qui anche la possibilità da parte di Scalfaro di interpretare il potere di scioglimento, come un potere di garanzia e non quale strumento politico. Infine, l'analisi si è concentrata sulla disamina di alcune delle più recenti crisi di Governo che hanno colpito il nostro Paese; si è cercato di capire e analizzare quale ruolo ha svolto il Presidente della Repubblica e nell'ambito della forma di Governo parlamentare. Il suo ruolo, specialmente grazie ai poteri conferitigli dalla Costituzione, risulta essere fondamentale soprattutto in relazione alla formazione del Governo e alla gestione delle crisi. Le norme, inizialmente scarse, nel tempo sono state colmate, integrate e ampliate attraverso le prassi, le quali riflettono il contesto politico istituzionale e socio-economico. Va notato che l'importanza crescente dell'ordinamento europeo e la graduale crisi dei partiti hanno progressivamente trasformato il Capo dello Stato in un garante sempre più centrale dei principi costituzionali, conferendo alla stabilità del Governo un valore di assoluta rilevanza.

Dalle diverse prospettive esplorate in questo studio emerge pertanto che la figura del Capo dello Stato ha dimostrato una notevole flessibilità: nonostante alcune eccezioni e inevitabili incertezze, è riuscita la figura del Capo dello Stato ad adattarsi alle mutevoli circostanze storiche, mantenendo la sua fondamentale funzione di garanzia e controllo. Considerando questa evoluzione della nostra forma di governo

parlamentare, in cui il ruolo del Presidente della Repubblica oscilla tra essere 'sminuito' e 'acclamato', rimangono invariate le sue responsabilità.

BIBLIOGRAFIA

- BIN, R. (2008), *Sui poteri del Presidente della Repubblica nei confronti del Governo e della "sua" maggioranza*, https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/presidente_repubblica/0001_bin.pdf.
- CAMPUS, D. (2006), *L'antipolitica al governo. De Gaulle, Reagan, Berlusconi*, Bologna: Il Mulino.
- CATELANI, A. (2015), "Partiti politici e garanzie costituzionali", in *Nomos*, n. 3/2015, pp. 2-7, https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/01/Concetto-e-funzione-dei-partiti-politici_Nomos3-2015.pdf.
- CAPORALI, G. (2017), "Forma di governo presidenziale nordamericana", in *Diritto on line*, https://www.treccani.it/enciclopedia/forma-di-governo-presidenziale-nordamericana_%28Diritto-on-line%29/.
- CAVAGGION, G. (2021), "La formazione del Governo Draghi: ritorno alla 'normalità costituzionale' o conferma delle nuove prassi?", in *federalismi.it*, n. 13/2021, pp. 12-62, <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=45381>.
- CECI, G.M. (2020), "Verso il crollo della «Repubblica Dei Partiti»: le conseguenze della morte di Falcone sulla politica italiana", in *Meridiana*, n. 97/2020, pp. 35–58, <https://www.jstor.org/stable/26918333>.
- CECILI, M. (2018), "Le declinazioni assunte dalle crisi governative nella storia costituzionale italiana", in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2018, <https://www.costituzionalismo.it/le-declinazioni-assunte-dalle-crisi-governative-nella-storia-costituzionale-italiana/>.
- CELOTTO, A. (2018), "Le regole dell'incarico", in *federalismi.it*, n. 4/2018, <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=35764>.
- COLARIZI, S. & GERVASONI, M. (2012), *La tela di Penelope. Storia della Seconda Repubblica 1989-2011*, Roma-Bari: Editori Laterza.

- DE PIZZO, M. (2022), *Il potere del Colle più alto*, <https://legrandcontinent.eu/it/2022/01/24/il-potere-del-colle/>.
- FALCONE, S. (2009), “Il federalismo in Germania. Un sistema esecutivo, unitario, cooperativo”, in *Storicamente*, n. 5/2009, https://storicamente.org/federalismo-in-germania_falcone#nt-1.
- FERRARO, L. (2018), *La nomina del Ministro Savona e le “accuse” al Presidente Mattarella*, <https://www.astrid-online.it/static/upload/ferr/ferraro.pdf>.
- FRAU, M., MACCABIANI, N. & TIRA, E. (2012), “Dalla crisi del IV Governo Berlusconi alla formazione del I Governo Monti”, in *Rivista AIC*, n. 1/2012, <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/nadia-maccabiani/dalla-criasi-del-iv-governo-berlusconi-alla-formazione-del-i-governo-monti>.
- FURNO, E. (2021), *Il Presidente della Repubblica al tempo delle crisi*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- GALAZZO, G. (2020), “A proposito del caso Bonafede: sull'esperienza della sfiducia individuale nel nostro sistema parlamentare”, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 2/2020, <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/53-Galazzo-FQC-2-20.pdf>.
- GERVASONI, M. (2015), *Le armate del presidente*, Venezia: Marsilio.
- GERVASONI, M. & UNGARI, A. (2014), *Due Repubbliche. Politiche e istituzioni in Italia dal delitto Moro a Berlusconi*, Soveria Mannelli: Rubbettino Editore.
- GIOVAGNOLI, A. (2016), *La Repubblica degli italiani. 1946-2016*, Roma-Bari: Editori Laterza.
- LUCARELLI, F. (2021), *Il Presidente della Repubblica nelle crisi di governo parlamentare*, Tesi di Laurea, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Roma, https://tesi.luiss.it/30298/1/088542_LUCARELLI_FRANCESCO.pdf.

- MAESTRI, G. (2013), “Il Governo Dini: una maggioranza a ‘tutti i costi?’”, in *federalismi.it*, n. 13/2013, <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=22751>.
- MAMMARELLA, G. & CACACE, P. (2011), *Il Quirinale. Storia politica e istituzionale da De Nicola a Napolitano*, Roma-Bari: Editori Laterza.
- MARINO, A. (2011), “Forza Italia: Novità o Persistenza? Una Rassegna Storiografica”, in *Ventunesimo Secolo*, vol. 10, n. 25/2011, pp. 137–153, <http://www.jstor.org/stable/23720986>.
- MASULLO, P. (2019), *Il ruolo del Presidente della Repubblica e la sua evoluzione con particolare riferimento alla formazione del governo*, Tesi di Laurea, Università di Pisa, https://etd.adm.unipi.it/theses/available/etd-11192019-105152/unrestricted/Tesi_Paolo_Masullo_Versione_Finale.pdf.
- MIOTTI, D. (2022), *Presidente della Repubblica e crisi di governo*, Tesi di Laurea Magistrale, Università degli Studi di Padova, <https://hdl.handle.net/20.500.12608/37502>.
- PALICI DI SUNI, E. (2012), “Il costituzionalismo tedesco e quello italiano a confronto: alcuni paradossi”, in *I 60 anni della Legge fondamentale tra memoria e futuro. 60 Jahre Grundgesetz zwischen Herkunft und Zukunft*, a cura di Cerrina Feroni, G., Parodi, G., Ridola, P., Palermo, F., Torino: Giappichelli, pp. 81-83, <https://iris.unito.it/bitstream/2318/125582/2/intervento%20convGG.pdf>.
- PASTORE, F. (2016), “Art. 89 Cost. - La controfirma ministeriale nel quadro delineato dalla proposta di revisione costituzionale Renzi-Boschi”, in *dirittifondamentali.it*, n. 2/2016, https://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2019/04/2_2016-pastore-art-89-cost-la-controfirma-ministeriale-nel-quadro-delineato-dalla-proposta-di-revisione-costituzionale-renzi-boschi.pdf.
- POGGI, A. (2015), “La democrazia nei partiti”, in *Rivista AIC*, n. 4/2015, https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2015_Poggi.pdf.

- ROSSI, E. (2011), “La democrazia interna nei partiti politici”, in *Rivista AIC*, n. 1/2011, <https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Rossi.pdf>.
- RUSSO, G. (2018), *Il ruolo del Presidente della Repubblica nella transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica*, Tesi di Laurea, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, https://tesi.luiss.it/21724/1/078582_RUSSO_GABRIELE_Elaborato%20finale%20Gabriele%20Russo.pdf.
- SALVINO, T. (2022), “Sul potere di grazia del Presidente della Repubblica: tra dettato normativo-giurisprudenziale e prassi costituzionale. Luci ed ombre di un percorso (ancora) in divenire”, in *dirittifondamentali.it*, n. 2/2022, pp. 248-272, <https://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2022/07/T.-Salvino-Sul-potere-di-grazia-del-Presidente-della-Repubblica.pdf>.
- SPADARO, A. (2011), “I diversi tipi di responsabilità del Capo dello Stato nell’attuale forma di governo italiana”, in *Rivista AIC*, n. 1/2011, <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/antonino-spadaro/i-diversi-tipi-di-responsabilit-del-capo-dello-stato-nell-attuale-forma-di-governo-italiana>.
- TARCHI, R. & GATTI, A. (2018), “Il potere normativo del governo federale nell’ordinamento costituzionale della Germania”, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2018, <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-saggi/fascicoli/3-2018/1352-il-potere-normativo-del-governo-federale-nell-ordinamento-costituzionale-della-germania>.
- VENTURA, S. (2012), “Francia: Il semipresidenzialismo e le riforme”, in *Atlante geopolitico*, https://www.treccani.it/enciclopedia/francia-il-semipresidenzialismo-e-le-riforme_%28Atlante-Geopolitico%29/.
- VOSA, G. (2019), “La pretesa ‘responsabilità istituzionale’ del Presidente della Repubblica: un’accurata denuncia dei mutamenti profondi che solcano il diritto dell’Europa”, in *Rivista AIC*, n. 4/2019, pp. 186-210, https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2019_Vosa.pdf.

SITOGRAFIA

ALTALEX

<https://www.altalex.com/>

ASTRID

<https://www.astrid-online.it/>

CAMERA DEI DEPUTATI (XIII Legislatura)

<https://leg13.camera.it/>

CAMERA DEI DEPUTATI (XIV Legislatura)

<https://leg14.camera.it/>

COSTITUZIONALISMO.IT

<https://www.costituzionalismo.it/>

DIRITTIFONDAMENTALI.IT

<https://dirittifondamentali.it/>

DIRITTOCONSENSO

<https://www.dirittoconsenso.it/>

FEDERALISMI.IT

<https://federalismi.it/>

FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI

<https://www.forumcostituzionale.it/>

ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale)

<https://www.ispionline.it/it>

JSTOR

<https://www.jstor.org/>

LE GRAND CONTINENT (versione italiana)

<https://legrandcontinent.eu/it/>

MINISTERO DELL'INTERNO

<https://www.interno.gov.it/it>

NOMOS – LE ATTUALITÀ NEL DIRITTO

<https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/>

OSSERVATORIO SULLE FONTI

<https://www.osservatoriosullefonti.it/>

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

<https://www.quirinale.it/>

RIVISTA AIC (Associazione Italiana Costituzionalisti)

<https://www.rivistaaic.it/it/>

SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

<https://www.senato.it/>

STORICAMENTE – LABORATORIO DI STORIA

<https://storicamente.org/>

TRECCANI

<https://www.treccani.it>